



San Marino, 31 marzo 2014/1713 d.f.R

Prot. n. 35053/2014

A tutti gli operatori economici
- loro Sedi -

UT/7

LETTERA CIRCOLARE

Oggetto: TRASMISSIONE MENSILE DEI CORRISPETTIVI – periodo transitorio art.148 comma 7 Legge 166 del 16 dicembre 2013.

L'art.148 comma 7 della Legge del 16 dicembre 2013 n.166 prevede che, fino alla entrata in vigore del Decreto Delegato che disciplina le modalità di certificazione dei ricavi, gli operatori economici che cedono beni al dettaglio in locali aperti al pubblico o che somministrano in pubblici esercizi alimenti e bevande o che prestano servizi nei confronti di soggetti privati (non operatori economici), in luogo della emissione della fattura, parcella o documento equipollente, possono optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

SOGGETTI INTERESSATI

La disposizione vale sia per i titolari di reddito di lavoro autonomo che per i titolari di reddito di impresa, compresi quelli che hanno aderito al regime forfettario.

La norma si riferisce anche agli operatori che hanno già aderito al circuito SMAC in quanto non è stato ancora approvato il Decreto Delegato che disciplina le modalità di certificazione dei ricavi.

MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI RIEPILOGHI

I corrispettivi giornalieri, per cui l'operatore non ha emesso fattura o documento equipollente, dovranno essere trasmessi con periodicità mensile utilizzando il portale www.pa.sm, che permetterà di accedere alla apposita sezione.



In merito alle modalità di accreditamento da parte degli operatori economici o dei soggetti delegati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali si richiama quanto già indicato nella circolare dell'Ufficio scrivente del 7/4/2011 con protocollo n.4082/UT/7 , modalità riconfermate dalla Legge n.166/2013 agli articoli 88, 89 e 90.

L'accesso alle funzionalità per la trasmissione dei corrispettivi è possibile attraverso la voce: "Trasmissione Mensile Corrispettivi" della pagina home di IGR, a cui si arriva direttamente dal portale www.pa.sm .

Valgono le deleghe già previste per le dichiarazioni IGR, occorre però l'autorizzazione specifica per: "TMC Trasmissione Mensile Corrispettivi".

Prima di poter trasmettere i corrispettivi è necessario inserire il Registro annuale di ciascun Operatore Economico.

Per le informazioni di dettaglio fare riferimento agli Help disponibili nelle varie pagine.

INSERIMENTO DATI

L'inserimento dei dati sarà possibile dal 7 aprile 2014.

I ricavi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014 devono essere inseriti negli appositi campi , separatamente.

A partire dal mese di maggio 2014 il programma consente l'inserimento dei dati dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento; gli importi confermati sono modificabili, in aumento e in diminuzione, entro i 15 giorni successivi alla chiusura del mese; dopo tale data saranno possibili solo variazioni in aumento. L'applicativo evidenzierà tutti i movimenti registrati, le modifiche varranno come versioni successive.

In occasione della chiusura dell'esercizio al 31 dicembre i dati del mese di dicembre saranno modificabili solo nei 15 giorni successivi , quindi , dopo il 15 gennaio non sarà più possibile inserire o modificare i dati dell'intero anno.

Una volta attivata l'opzione di trasmissione dei corrispettivi , anche se l'operatore non ha conseguito ricavi in uno o più mesi, deve inserire comunque l'importo zero in ciascuna riga e confermarlo. Di conseguenza,



se l'operatore ha optato per la trasmissione dei riepiloghi mensili e non ha inserito alcun dato, la trasmissione verrà considerata omessa.

Parimenti l'Ufficio Tributario presumerà che le registrazioni siano state omesse per il periodo di eventuale ritardo con cui l'operatore abbia attivato la procedura di trasmissione mensile dei corrispettivi .

Si ribadisce che sono tenuti alla comunicazione dei riepiloghi dei corrispettivi gli operatori che vendono beni o prestano servizi a soggetti privati e non quelli che cedono beni e servizi ad altri operatori.

SANZIONI

In caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla regolare tenuta delle scritture contabili saranno applicate le sanzioni previste dall'art.139 lett.j) della Legge 166 del 16 dicembre 2013, ovvero da € 100,00 a € 500,00 per ogni mese in cui le registrazioni sono mancanti.

* * *

Si precisa che la trasmissione mensile dei corrispettivi non sostituisce la registrazione dei ricavi sul registro delle vendite previsto dall'art.97 al comma 1 della Legge n.166/2013, registro in cui dovranno essere riportate tutte le vendite: quelle di cui sopra e quelle documentate da fattura o parcella.

Resta inteso che per l'imputazione di tutti i ricavi vale il principio della competenza per i titolari di reddito d'impresa mentre per i titolari di reddito di lavoro autonomo vale in principio di cassa.

L'ufficio tributario rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Per il Direttore
Dott. Gioia Giardi